



## REGIONE CAMPANIA

Via Santa Lucia 81, 80132 – NAPOLI  
**Ufficio Speciale 60 06 00 - Grandi Opere**  
Direttore Generale: dott. Fabrizio Manduca

### UFFICIO DI RIFERIMENTO

**60 06 04 - Programmi, Progettazione, Attuazione**  
**di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR**  
Via Metastasio 25/29, 80125 - NAPOLI  
Dirigente: arch. Giovanni Lanzuise

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, DI CUI ALL’ART. 3, LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., FINALIZZATI ALLA VERIFICA PREVENTIVA, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, DI UNO O PIÙ LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE – PNRR - M1C3 - Investimento 2.1 "Attrattività Dei Borghi Storici", Progetto Pilota Sanza “Borgo dell’accoglienza” – VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO dell’intervento Realizzazione dell’Albergo Diffuso” Comune Di Sanza (SA).**

AQ VERIFICHE - CUP: B22D20000020001 - CIG: 99351075A8  
CUP SANZA: G49I22000450006 – CIG derivato: B4A97CFDBC

## CONTRATTO ATTUATIVO

### VERIFICHE PROGETTO ESECUTIVO ALBERGO DIFFUSO - 21 IMMOBILI + CENTRO SERVIZI

L’anno duemilaventicinque, il giorno 13 del mese di febbraio, nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui sopra, sottoscritto in data 27/05/2024 rep. 14773;

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata anche solo Regione, Dott. Fabrizio Manduca, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della Delibera della Giunta Regionale n. 574 del 03/11/2022. Il costituito Direttore Generale ha, altresì, reso, con nota prot. 0434613 del 17/09/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art.6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, presso il protocollo informatico della Regione;

e

- 2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel prosieguo denominato Appaltatore, di cui è capogruppo e mandataria la Società Progetto Costruzione Qualità S.r.l., con sede legale in Ancona, alla Via Varano S.P. Cameranesi n.334/A, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche al n. 02341540421, nella persona dell’ing. Nicola Torcianti, nato ad A [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato, della società capogruppo mandataria “Progetto Costruzione Qualità PCQ srl”.

### PREMESSO che

- a. con DGR n. 520 del 25 novembre 2020, sono stati formulati indirizzi per l’acquisizione di servizi di Architettura e Ingegneria, al fine di dotare l’amministrazione regionale di progetti esecutivi per interventi prontamente cantierabili



da finanziare nel nuovo ciclo di programmazione;

- b. con DD n. 513 del 29/06/2023 l'Ufficio Speciale ha incaricato l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti per lo svolgimento di una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla verifica preventiva di uno o più livelli della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, e sono stati altresì approvati gli atti di gara;
- c. con DD n. 514 del 30/06/2023 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 e 157 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta telematica (proc n. 3630/AP/2023) per la conclusione di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016, di uno o più livelli della progettazione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del Codice degli Appalti;
- d. con D.D. n. 1106 del 20/12/2023 è stata approvata la formale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dei servizi relativi all'intervento in oggetto, a favore del RTI: Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL – INARCHECK SPA, per un importo fissato in € 3.480.000,00, al netto di IVA ed oneri di legge se dovuti, con ribasso unico percentuale indicato nell'offerta economica pari al 58,83%;
- e. con rep. 14773 del 27/05/2024, la Regione Campania e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL – INARCHECK SPA, hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla "VERIFICA PREVENTIVA, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, DI UNO O PIÙ LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE" (nel presente contratto denominato per semplicità: A.Q. Verifiche);

**PREMESSO ALTRTESI' che**

- f. nell'ambito dell'intervento di realizzazione dell'Albergo Diffuso, Progetto Pilota "Sanza borgo dell'accoglienza" PNRR - M1C3 - Investimento 2.1 "Attrattività Dei Borghi Storici", è stato sottoscritto tra la Regione Campania e la RTI: RPA S.R.L. (Capogruppo/mandataria), il Contratto Attuativo per l'Affidamento del PFTE per la realizzazione dell'Albergo Diffuso, da redigere ai sensi dell'art. 41 comma 2 del d. Lgs n. 36/2023;
- g. in data 25/10/2024 prot. PG/2024/0503941 è pervenuta, la Richiesta Preliminare di Servizi (RPS) finalizzata all'esecuzione del progetto esecutivo per i 21 alloggi e il Centro servizi costituenti l'Albergo diffuso nell'ambito del progetto pilota "SANZA: IL BORGO DELL'ACCOGLIENZA", il cui affidamento era stato anticipato con nota del 12/09/2024 prot. PG/2024/0427027;
- h. ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato la suddetta prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti Attuativi;
- i. con nota del 25/10/2024 acquisita al PG/2024/0504295, è stata richiesta, al RTI RPA srl (mandataria), l'erogazione dei Servizi di progettazione per la RPS suddetta. La RPA (mandataria), ha riscontrato in data 28/10/2024 con nota PG/2024/0506954 inoltrando il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) conforme alle indicazioni della RPS;
- j. per dare attuazione agli interventi è necessario procedere alla verifica dei progetti pervenuti, ai sensi dell'art. 42 del d. Lgs. n. 36/2023, per cui in data 04/11/2024 è stato, concordemente anticipato ai Verificatori, il Progetto Esecutivo presentato dai progettisti alla data del 30/10/2024, per iniziare la valutazione degli elaborati;
- k. con DD n. 916 del 12/11/2024 è stato, tra l'altro, preso atto del PDA di cui al prot. PG/2024/0506954 del 28/10/2024 e con Verbale di Avvio dell'esecuzione anticipata del Contratto del 14/11/2024 prot. PG/2024/0539029 è stato consegnato sotto riserva di legge, alla RTI RPA s.r.l. (mandataria) - E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services - ECONSULTING- AICOM Spa - GMN ENGINEERING SRL, il servizio per l'avvio improcrastinabile dell'affidamento della progettazione esecutiva dell'intervento di realizzazione dell'Albergo Diffuso nell'ambito del Progetto Pilota "Sanza borgo dell'accoglienza" PNRR - M1C3 - Investimento 2.1 "Attrattività Dei Borghi Storici" (21 immobili + Centro



Servizi);

- l. in data 22/11/2024 prot. PG/2024/0554930, la RTI RPA s.r.l. (mandataria) ha consegnato il Progetto Esecutivo dell'Albergo Diffuso nell'ambito del Progetto Pilota "Sanza borgo dell'accoglienza", già anticipato informalmente in data 30/10/2024;
- m. la trasmissione della parcella proposta, e l'accettazione della stessa da parte dell'Operatore Economico, è avvenuta tramite scambio di mail, con risposta del RTI PCQ con mail del 22/11/2024 ore 17:42;
- n. l'importo stimato della parcella, di cui sopra, corrisponde ad 28.746,47 IVA e Cassa escluse, già ribassato del 58.83% offerto in sede di gara;
- o. con nota PG/2024/569596 del 29/11/2024 è stato dato avvio all'Esecuzione Anticipata ai verificatori RTI PCQ s.r.l. (mandataria), del servizio di VERIFICA della PROGETTAZIONE ESECUTIVA dell'intervento "Realizzazione dell'Albergo Diffuso" Comune di Sanza (SA) costituito da 21 immobili destinati ad alloggi e dal Centro Servizi;
- p. con note del 28/11/2024 prot. PG/2024/0566061 e del 03/12/2024 prot. PG/2024/0575413 l'ATI verifiche ha consegnato rispettivamente il *Rapporto di Verifica Intermedio n. 1* ed il *Rapporto di Verifica Intermedio n. 2* sulla PROGETTAZIONE ESECUTIVA Albergo Diffuso dei 21 alloggi e del Centro Servizi;
- q. i progettisti hanno parzialmente riscontrato alle richieste chiarimenti elencate nel *Rapporto di Verifica Intermedio n. 1*, in data 04/12/2024 prot. PG/2024/0577799;
- r. ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato la suddetta prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;
- s. al fine di procedere alla verifica e validazione dei progetti pervenuti per l'intervento PNRR - M1C3 - Investimento 2.1 "Attrattività Dei Borghi Storici", Progetto Pilota Sanza "Borgo dell'Accoglienza" – PROGETTO ESECUTIVO dell'intervento "Realizzazione dell'Albergo Diffuso" Comune Di Sanza (SA), è necessario stipulare un Contratto Attutivo con il RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL – INARCHECK, in qualità di affidataria dei servizi tecnici di cui all'Accordo Quadro - Rep. n. 14773 in data 27/05/2024;
- t. con nota del 06/12/2024 prot. PG/2024/0584534, il RUP ha attestato che l'Ufficio Speciale Avvocatura ha indicato dei perfezionamenti in merito allo schema di Accordo Quadro valevoli anche per il Contratto Attuativo (in merito al quale, con nota del 06/03/2024 prot. PG/2024/0118609, aveva espresso parere PP 44/24), e non ha ravvisato profili di criticità in merito alla legittimità formale e che *"Si è provveduto, pertanto, ad accoglierli rendendo lo schema di Contratto attuativo conforme a quanto indicato nella nota"*;
- u. con DD n. 1111 del 06/12/2024 è stata, tra l'altro, impegnata la somma complessiva di € 97.122,77, comprensiva dell'importo stimato della parcella dovuta per le verifiche della Progettazione esecutiva corrispondente ad € 28.746,47 IVA e Cassa escluse, già ribassato del 58.83% offerto in sede di gara;
- v. il RTI ha presentato cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 3038015921432 del 07/05/2024, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Milanese SpA;
- w. tutte le società costituenti il RTI hanno presentato Polizze Responsabilità civile professionale, con impegno di rinnovarle fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera, come riportato nell'istruttoria tecnica acquisita al protocollo generale regionale n. 53940 del 03/02/2025;
- x. tutte le società costituenti il RTI hanno integrato le polizze RC professionale con quanto prescritto dall'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto, come riportato nell'istruttoria tecnica acquisita al protocollo generale regionale n. 53940 del 03/02/2025;
- y. le verifiche dei requisiti, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, si sono concluse con esito positivo come riportato nell'istruttoria tecnica acquisita al protocollo generale regionale n. 425514 del 12/09/2024;
- z. sono stati verificati dall'Ufficio Speciale i Documenti unici di regolarità contributiva (DURC) per la Società Progetto



Costruzione Qualità Srl con prot. INPS\_44350546 e per la società Inarcheck S.p.a con prot. INAIL\_47503202, entrambi con scadenza 24/05/2025, da cui risulta la regolarità nei confronti dell'INPS e INAIL;

- aa. il Rup dell'Accordo Quadro Verifiche è il dirigente della UOD 60.06.04, incaricato alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, è l'arch. Giovanni Lanzuise;
- bb. nello specifico, è necessario procedere alla verifica progettuale, ai sensi dell'art. 42 del d.Lgs. n. 36/2023 nonché dei contenuti e modalità delle attività di verifica indicati all'art. 34 Sez. IV Allegato I.7, dei progetti elaborati dagli Appaltatori sopra precisati per gli interventi di cui trattasi, nell'ambito dell'Accordo Quadro di progettazione;

Tanto premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1. – Ambito di applicazione**

Il presente Contratto Attuativo viene sottoscritto in attuazione dell'Accordo Quadro stipulato tra le Parti e richiamato in premessa. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Accordo Quadro stesso e tutti i documenti ivi richiamati, nonché tutti i documenti allegati e/o richiamati nel presente Contratto Attuativo per costituirne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente atto. In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del presente Contratto Attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni più favorevoli per la Regione. La documentazione richiamata dalla norma è custodita presso l'Ufficio speciale Grandi Opere - U.O.D. 60 06 04 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR sito in via P. Metastasio n. 25/29 – 80125 Napoli.

### **Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo**

La Regione Campania affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del seguente servizio di ingegneria e architettura consistente nella verifica preventiva, da eseguire ai sensi dell'art. 42 del d.Lgs. 36/2023 nonché dei contenuti e modalità delle attività di verifica indicati all'art. 34 Sez. IV Allegato I.7, di uno o più livelli della progettazione, come di seguito specificato: **“Verifica del PROGETTO ESECUTIVO (PE) dell'intervento “Realizzazione dell'Albergo Diffuso” Comune Di Sanza (SA)” – 21 Immobili + Centro Servizi**, secondo le modalità individuate e descritte nel Capitolato, allegato all'Accordo Quadro sottoscritto tra le Parti, al presente Contratto Attuativo e nei documenti allegati e/o richiamati.

Tutti gli allegati pienamente conosciuti e condivisi dalle Parti sono custoditi presso la DG Ufficio Speciale Grandi Opere 60.06.00 anche se non materialmente allegati al presente atto.

### **Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna degli elaborati**

L'Appaltatore, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare i termini di seguito indicati.

Il procedimento di verifica è da concludersi entro i seguenti termini, decorrenti dalla data indicata nel Verbale di Avvio dell'Esecuzione Anticipata del Contratto, ovvero 30 (trenta) giorni solari e consecutivi decorrenti dal 22/11/2024.

Tutti gli elaborati oggetto del presente Contratto Attuativo devono essere consegnati all'UfficioSpeciale 60.06 “Grandi Opere” entro i termini sopra indicati.

Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Verbale di Ultimazione del Servizio di cui al Capitolato.

### **Art. 4 - Impegni delle Parti**

La Committente e l'Appaltatore si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto Attuativo. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto Attuativo si rinvia al Capitolato e alla disciplina contenuta nell'AccordoQuadro, richiamato in premessa.

Gli elaborati minimi richiesti all'Appaltatore per l'espletamento dell'incarico sono i seguenti:

- a. **VERBALI DI VERIFICA INTERMEDI DELLA PROGETTAZIONE**



**b. VERBALE FINALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

**Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art. 3, sarà corrisposto un compenso complessivo pari ad **€ 28.746,47** (euro ventottomilasettecentoquarantasei/47) oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, già ribassato del 58.83% offerto in sede di gara, così distribuito:

SANZA ALBERGO DIFFUSO	CIG DERIVATO	IMPORTO PARCELLA AL NETTO DI CASSA E IVA
VERIFICA PE: 21 IMMOBILI per ALLOGGI + CENTRO SERVIZI	B4A97CFDBC	28.746,47 €

Il corrispettivo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato applicando ai singoli servizi commissionati il ribasso dedotto nell'Accordo Quadro.

Gli schemi delle parcelle, calcolate in accordo al DM 17/06/2016, sono stati accettati da PCQ srl, con pec registrata ala protocollo regionale con il n. PG 558469 del 25/11/2024.

La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalità stabilite nel Capitolato, come indicato all'art. 5 dell'Accordo Quadro, che si intende integralmente trascritto.

L'emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione da parte dell'Appaltatore dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP), che deve riportare il calcolo del compenso, come da documenti di gara, munito del nulla osta del RUP dell'Amministrazione Regionale.

Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore, emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal DEC.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

**Art. 6 - Garanzie e polizze**

Si dà atto che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 3038015921432 del 07/05/2024, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Milanese SpA.

Si dà, altresì, atto che al momento della stipula del presente Contratto Applicativo l'Appaltatore ha presentato apposita appendice n. A1B103911-LB del 08/02/2024, a favore della Regione Campania, con la quale a parziale deroga di quanto riportato nelle condizioni di polizza, gli Assicuratori rinunciano espressamente, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti del Committente Regione Campania (allegata alla nota PG 53940/2025).

**Art. 7 – Clausola di manleva**

L'Appaltatore tiene indenni la committente Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

**Art. 8 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo**



Ai fini dell'opponibilità alla Regione, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione e fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, diventano efficaci con l'accettazione espressa da parte della Regione ovvero qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni ulteriori subiti.

#### **Art. 9 – Subappalto**

Per il subappalto si rinvia integralmente all'art. 9 del Disciplinare. L'inosservanza di tali divieti costituisce causa di risoluzione contrattuale, nonché di risarcimento di ogni danno espeso alla Regione.

Per le ipotesi in cui il subappalto è consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Aggiudicatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto. Resta ferma la responsabilità esclusiva del progettista, fatta eccezione delle altre attività per le quali si applica la normativa di cui all'art. 105 del Codice, come modificato dal Decreto Semplificazione BIS.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che la Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 10 – Ritardo nelle prestazioni - Penali**

Ai sensi di quanto disposto dal Capitolato l'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento ex art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, vengono applicate le penali di seguito specificate.

In tutti i casi di ritardato adempimento agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP vengano indicati tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, la Regione Campania potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1<sup>0</sup>/<sub>100</sub> (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

La Regione Campania avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'eventuale applicazione delle norme che prevedono un meccanismo compensativo di adeguamento dei prezzi riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore dei lavori, non comporta alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per il servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate sui singoli attuativi superi il 10% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s'intenderà risolto di diritto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, mediante detrazione dalle somme dovute in base allo Stato Avanzamento delle Prestazioni (SAP). La Stazione Appaltante si riserva di applicare le predette penali anche mediante escussione parziale della cauzione definitiva. L'applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell'Appaltatore.

#### **Art.11 - Recesso**

La Regione Campania ha diritto, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. Giusta causa;
- b. Reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi;

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la Regione Campania potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC.

In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Regione Campania dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori;
- b. qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.

La Regione Campania potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione regionali.

Qualora la Regione Campania receda dall'Accordo Quadro ai sensi del primo punto del presente articolo, non potranno essere emessi ordini di servizio da parte della Regione Campania e pertanto quest'ultima potrà recedere dai singoli Contratti Attuativi già stipulati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto precedentemente in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

#### **Art.12 – Risoluzione – Clausola risolutiva espressa**

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., e all'art. 108 del D.lg. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione Campania avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC all'Appaltatore, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione Campania e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal Capitolato;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;
- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione Campania il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione Campania dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'Appaltatore inadempiente.

La Regione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione.



In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione Campania avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione Campania al risarcimento dell'ulteriore danno.

La Regione Campania, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del Codice., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 13 - Proprietà degli elaborati**

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto realizzato in esecuzione del presente contratto è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Regione da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta dalla Regione. Ferma restando la paternità dell'opera in capo all'Appaltatore, la Regione ed acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 14 - Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni tra le parti**

Per gli effetti del presente Contratto Attuativo, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale della Società, che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del medesimo e si impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente. Per gli effetti del presente Contratto Attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della Regione e all'indirizzo PEC dell'appaltatore. Le comunicazioni del committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento all'indirizzo PEC che sarà esplicitato al successivo art. 13.

#### **Art. 15 - Protocollo di Legalità**

Le Parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).

#### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection (Regolamento 679/2016/UE) in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di data protection, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

#### **Art. 17 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri



autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 18 - Riservatezza**

L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto Attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto Attuativo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto Attuativo, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Contratto Attuativo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto Attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

#### **Art. 19 - Foro competente**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'impresa e il Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza del foro competente di Napoli. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r o via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



#### **Art. 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo del presente Contratto Attuativo calcolate ai sensi della Tab. A dell'Allegato I.4 del d. Lgs. n. 36/2023. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di bollo saranno versate in modalità telematica utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26/04/86 e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 22 - Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia, all'Accordo Quadro ed al Capitolato Speciale di Appalto.

Il presente contratto, letto dalle Parti contraenti, lo riconoscono conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

#### **Art. 23 - Figure di riferimento nell'esecuzione dell'accordo. Comunicazione tra le parti**

Si riportano i nominativi delle figure di riferimento nell'esecuzione del presente Contratto Attuativo:

1) RUP: arch. Giovanni Lanzuise

Per gli effetti del presente Contratto Attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società e/o il RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: [progettazione@pec.regione.campania.it](mailto:progettazione@pec.regione.campania.it)

2) RTI: [pcqsrl@securposta.net](mailto:pcqsrl@securposta.net)

Per l'Appaltatore

Per la Regione Campania

